

N. 3634

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI e LUBRANO DI RICCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1998**

—————

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo di un parlamento e di un Governo che possano esercitare i propri compiti istituzionali con serenità ed essere espressione delle diverse volontà politiche dei cittadini si può ottenere solo con maggioranze stabili.

Il presente disegno di legge intervenendo sulla quota proporzionale si prefigge di raggiungere contemporaneamente tre obiettivi essenziali: quello di favorire un reale bipolarismo, cercando di far emergere inequivocabilmente in una fase precedente alla votazione elettorale le coalizioni e le loro effettive composizioni; quello di vedere tutelato uno spazio istituzionale alle forze di minoranza del Paese; quello di risolvere il pro-

blema della governabilità garantita da una maggioranza stabile come quella determinata democraticamente dall'esito delle urne.

Questi traguardi possono essere raggiunti attraverso l'utilizzo di una parte della quota proporzionale come premio di maggioranza, con un sistema, quindi, simile a quello attualmente in vigore nelle regioni, nelle province e nei comuni.

Questo sistema ha offerto, all'atto pratico, buona prova di sé consentendo sia la formazione di maggioranze rispettose delle indicazioni di voto dei cittadini, sia il varo di esecutivi stabili, sia una adeguata rappresentanza delle opposizioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», le parole «un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o due turni elettorali».

### Art. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del testo unico, e successive modificazioni, le parole «degli articoli 77, 83 e 84» sono sostituite dalle seguenti: «del presente testo unico».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del testo unico sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Ogni lista elettorale deve indicare, al momento della presentazione del programma elettorale, il nome del candidato proposto per la carica di Presidente del consiglio dei Ministri ad essa collegato».

«4-ter. Alla lista o al gruppo di liste collegate che sul piano nazionale risultino aver superato il 50 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento della quota proporzionale. Il 40 per cento rimanente della quota è distribuito tra le restanti liste o gruppo di liste collegate».

«4-quater. Qualora nessuna lista o gruppo di liste collegate sul piano nazionale risultino aver superato il 50 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra la lista o il gruppo di liste collegate che al primo turno hanno avuto il maggior numero di voti validi. Alla lista o al gruppo di liste che al secondo turno han-

no avuto il maggior numero di voti validi è assegnato il 60 per cento della quota proporzionale. Il 40 per cento rimanente della quota è distribuito tra le restanti liste o gruppo di liste collegate in base ai risultati del primo turno elettorale».

#### Art. 3.

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole «ogni elettore dispone» sono inserite le seguenti «,nel primo turno elettorale,».

2. Al numero 1) del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale reca anche l'indicazione del nome del candidato proposto per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri collegato».

3. Il numero 2) del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) un voto per la scelta della lista ai fini della attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno con l'indicazione del nome del candidato proposto per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e l'elenco dei candidati di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati. Il numero dei candidati di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati non può essere superiore ai due terzi dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento alla unità superiore».

#### Art. 4.

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del testo unico, le parole: «in cui

è suddivisa la circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del territorio nazionale».

2. Il comma 2 dell'articolo 18-*bis* del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista non possono far parte i candidati dei collegi uninominali».

#### Art. 5.

1. All'articolo 19 del testo unico, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Nessuno candidato può candidarsi contemporaneamente per la quota maggioritaria e la quota proporzionale».

#### Art. 6.

1. Dopo il numero 7) del primo comma dell'articolo 22 del testo unico, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi per la quota proporzionale».

#### Art. 7.

1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista o da ciascun gruppo di liste collegate nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;».

2. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«4-bis) ai fini dell'eventuale assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nei singoli collegi dai candidati recanti il medesimo o i medesimi contrassegni della lista o gruppo di liste collegate. Determina altresì la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali recanti il medesimo contrassegno o i medesimi contrassegni, non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;».

#### Art. 8.

1. I numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste o da ciascun gruppo di liste collegate aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi la lista o i gruppi di liste collegate che abbiano superato il 50 per cento dei voti validi espressi ed in tal caso dichiara concluso il procedimento elettorale e procede al riparto dei seggi;

3) tra la lista o i gruppi di liste collegate di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale. A tal fine divide il totale della cifra elettorale nazionale delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in base al premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 4-ter, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale della lista o dei gruppi di liste collegate. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale

parte frazionaria del quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti necessari per l'attribuzione del singolo seggio da assegnare a ciascuna lista o gruppi di liste collegate;

4) procede al riparto del 40 per cento della rimanente quota proporzionale di cui al comma 4-ter dell'articolo 1, utilizzando il procedimento di cui al numero 3) del presente comma;

4-bis) procede quindi alla distribuzione nelle singoli circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo alla lista o al gruppo di liste tra loro collegate che a livello nazionale hanno superato il 50 per cento dei voti al primo turno elettorale tanti seggi, tra quelli loro spettanti, quanti quozienti circoscrizionali interi hanno conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste o gruppo di liste tra loro collegate ammesse al riparto proporzionale dei seggi secondo la quota stabilita dal premio di maggioranza e il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale;

4-ter) procede alla assegnazione del restante 40 per cento della quota proporzionale utilizzando lo stesso procedimento tra le liste non facenti parte della lista o gruppo di liste collegate di cui al numero 2) in base ai voti ottenuti».

#### Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 84 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4-bis), che non risultino già proclamati eletti».

## Art. 10.

1. Dopo l'articolo 85 del testo unico, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 85-*bis*. - 1. Nel caso in cui nessuna lista o gruppo di liste collegate abbia superato, nel primo turno elettorale, il 50 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Ad esso sono ammesse le due liste o gruppo di liste collegate che nel primo turno elettorale hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Sulla scheda elettorale per il secondo turno sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ciascuno delle due liste o gruppo di liste collegate con cui sono stati contraddistinti i rispettivi candidati nei collegi uninominali nonchè l'indicazione del nome del candidato proposto per la carica di Presidente del consiglio dei ministri.

Art. 85-*ter*. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti gli atti delle sezioni elettorali, procede ai sensi dell'articolo 76 e, compiute le operazioni ivi previste, comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale conseguita da ciascuna delle due liste o gruppo di liste collegate nel secondo turno, che è costituita dalla somma dei voti da essi conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione.

2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuno delle due liste o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali da essi conseguite nelle singole circoscrizioni. Assegna quindi, a ciascuna delle predette liste o gruppo di liste collegate, le quote di seggi rispettivamente loro spettanti in base a quanto previsto dai numeri 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 83».



## Art. 11.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il relativo regolamento di attuazione, ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

## Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.







N. 3634

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI e LUBRANO DI RICCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1998

---

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo di un parlamento e di un Governo che possano esercitare i propri compiti istituzionali con serenità ed essere espressione delle diverse volontà politiche dei cittadini si può ottenere solo con maggioranze stabili.

Il presente disegno di legge intervenendo sulla quota proporzionale si prefigge di raggiungere contemporaneamente tre obiettivi essenziali: quello di favorire un reale bipolarismo, cercando di far emergere inequivocabilmente in una fase precedente alla votazione elettorale le coalizioni e le loro effettive composizioni; quello di vedere tutelato uno spazio istituzionale alle forze di minoranza del Paese; quello di risolvere il pro-

blema della governabilità garantita da una maggioranza stabile come quella determinata democraticamente dall'esito delle urne.

Questi traguardi possono essere raggiunti attraverso l'utilizzo di una parte della quota proporzionale come premio di maggioranza, con un sistema, quindi, simile a quello attualmente in vigore nelle regioni, nelle province e nei comuni.

Questo sistema ha offerto, all'atto pratico, buona prova di sé consentendo sia la formazione di maggioranze rispettose delle indicazioni di voto dei cittadini, sia il varo di esecutivi stabili, sia una adeguata rappresentanza delle opposizioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», le parole «un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o due turni elettorali».

### Art. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del testo unico, e successive modificazioni, le parole «degli articoli 77, 83 e 84» sono sostituite dalle seguenti: «del presente testo unico».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del testo unico sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Ogni lista elettorale deve indicare, al momento della presentazione del programma elettorale, il nome del candidato proposto per la carica di Presidente del consiglio dei Ministri ad essa collegato».

«4-ter. Alla lista o al gruppo di liste collegate che sul piano nazionale risultino aver superato il 50 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento della quota proporzionale. Il 40 per cento rimanente della quota è distribuito tra le restanti liste o gruppo di liste collegate».

«4-quater. Qualora nessuna lista o gruppo di liste collegate sul piano nazionale risultino aver superato il 50 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra la lista o il gruppo di liste collegate che al primo turno hanno avuto il maggior numero di voti validi. Alla lista o al gruppo di liste che al secondo turno han-

no avuto il maggior numero di voti validi è assegnato il 60 per cento della quota proporzionale. Il 40 per cento rimanente della quota è distribuito tra le restanti liste o gruppo di liste collegate in base ai risultati del primo turno elettorale».

### Art. 3.

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole «ogni elettore dispone» sono inserite le seguenti «,nel primo turno elettorale,».

2. Al numero 1) del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale reca anche l'indicazione del nome del candidato proposto per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri collegato».

3. Il numero 2) del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) un voto per la scelta della lista ai fini della attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno con l'indicazione del nome del candidato proposto per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e l'elenco dei candidati di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati. Il numero dei candidati di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati non può essere superiore ai due terzi dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento alla unità superiore».

### Art. 4.

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del testo unico, le parole: «in cui



è suddivisa la circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del territorio nazionale».

2. Il comma 2 dell'articolo 18-*bis* del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista non possono far parte i candidati dei collegi uninominali».

#### Art. 5.

1. All'articolo 19 del testo unico, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Nessuno candidato può candidarsi contemporaneamente per la quota maggioritaria e la quota proporzionale».

#### Art. 6.

1. Dopo il numero 7) del primo comma dell'articolo 22 del testo unico, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi per la quota proporzionale».

#### Art. 7.

1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista o da ciascun gruppo di liste collegate nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;».

2. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«4-bis) ai fini dell'eventuale assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nei singoli collegi dai candidati recanti il medesimo o i medesimi contrassegni della lista o gruppo di liste collegate. Determina altresì la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali recanti il medesimo contrassegno o i medesimi contrassegni, non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;».

#### Art. 8.

1. I numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste o da ciascun gruppo di liste collegate aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi la lista o i gruppi di liste collegate che abbiano superato il 50 per cento dei voti validi espressi ed in tal caso dichiara concluso il procedimento elettorale e procede al riparto dei seggi;

3) tra la lista o i gruppi di liste collegate di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale. A tal fine divide il totale della cifra elettorale nazionale delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in base al premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 4-ter, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale della lista o dei gruppi di liste collegate. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale

parte frazionaria del quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti necessari per l'attribuzione del singolo seggio da assegnare a ciascuna lista o gruppi di liste collegate;

4) procede al riparto del 40 per cento della rimanente quota proporzionale di cui al comma 4-ter dell'articolo 1, utilizzando il procedimento di cui al numero 3) del presente comma;

4-bis) procede quindi alla distribuzione nelle singoli circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo alla lista o al gruppo di liste tra loro collegate che a livello nazionale hanno superato il 50 per cento dei voti al primo turno elettorale tanti seggi, tra quelli loro spettanti, quanti quozienti circoscrizionali interi hanno conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste o gruppo di liste tra loro collegate ammesse al riparto proporzionale dei seggi secondo la quota stabilita dal premio di maggioranza e il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale;

4-ter) procede alla assegnazione del restante 40 per cento della quota proporzionale utilizzando lo stesso procedimento tra le liste non facenti parte della lista o gruppo di liste collegate di cui al numero 2) in base ai voti ottenuti».

#### Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 84 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4-bis), che non risultino già proclamati eletti».

## Art. 10.

1. Dopo l'articolo 85 del testo unico, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 85-*bis*. - 1. Nel caso in cui nessuna lista o gruppo di liste collegate abbia superato, nel primo turno elettorale, il 50 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Ad esso sono ammesse le due liste o gruppo di liste collegate che nel primo turno elettorale hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Sulla scheda elettorale per il secondo turno sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ciascuno delle due liste o gruppo di liste collegate con cui sono stati contraddistinti i rispettivi candidati nei collegi uninominali nonchè l'indicazione del nome del candidato proposto per la carica di Presidente del consiglio dei ministri.

Art. 85-*ter*. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti gli atti delle sezioni elettorali, procede ai sensi dell'articolo 76 e, compiute le operazioni ivi previste, comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale conseguita da ciascuna delle due liste o gruppo di liste collegate nel secondo turno, che è costituita dalla somma dei voti da essi conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione.

2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuno delle due liste o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali da essi conseguite nelle singole circoscrizioni. Assegna quindi, a ciascuna delle predette liste o gruppo di liste collegate, le quote di seggi rispettivamente loro spettanti in base a quanto previsto dai numeri 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 83».

## Art. 11.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il relativo regolamento di attuazione, ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

## Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





